



Sentenza n. 8217/10
 Unica n. 15/6/10
 Deposito n. 29 GIU 2010
 R.G. n. 16267/10
 Causa n. 46581/10
 Rep. n. 5048/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
SEZIONE III CIVILE

M. REG. 820

Il Giudice di Pace Francesco Fontana, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iniziata con atto di citazione regolarmente notificato, iscritta al n. 16267/10 R.G., promossa da:

CARROZZERIA Ditta Individuale del sig. **Antonio e ad adiuvandum** il sig. **Fabio**, residente in Torino, elettivamente domiciliato in Torino, C.so Tassoni n.12, presso lo studio dell'avv. Angelo Massimo Perrini, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine della citazione;

Attrice

contro

FONDIARIA SAI SpA in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* corrente in Torino, C.so Galileo Galilei 12, **COOP** in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* corrente in Torino, Via **Torquato** c/o, Coop in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* corrente in Torino, Via

06 LUG 2010



È stata depositata copia esecutiva
 all'Avv. Angelo Massimo Perrini
 nell'interesse di Antonio e ad adiuvandum
 Torino

Prenotato copie # 207
 Rilasciato per PS Perrini
 Avv. PS Perrini
 Funzionario

Convenuti contumaci

e contro

SARA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del suo procuratore speciale dottor Sabino Di Muro, con sede in Roma, Via Po n. 2, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Stati Uniti n. 62, presso lo studio dell'avvocato Maria Cristina Ottavis che la rappresenta e difende in forza di procura speciale resa in calce al presente ricorso per intervento volontario;

Interveniente volontaria

◆
Oggetto: risarcimento danni per incidente stradale

◆
CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice.

Voglia il Giudice di Pace, *contrariis reiectis*, In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare inammissibile l'intervento dispiegato dalla Sara Ass.ni e ordinare che il processo prosegua tra le parti originarie. Dichiarare tenuta e condannare la Sara Ass.ni al pagamento delle spese processuali comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa. In via istruttoria ammettersi le prove per interpellato e testi dedotte in atti, tutti da intendersi preceduti dalla dizione "vero che", previa se del caso ammissione di idonea Ctu tecnica. Nel merito condannare i convenuti congiuntamente, disgiuntamente ed in solido con la Fondiaria - Sai Ass.ni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni tutti in favore dell'attrice cessionaria nella misura di € 1.250,00 o in

quell'altra maggiore o minore misura ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento. Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro. dal

Per parti convenute.

Contumaci.

Per parte interveniente volontaria.

Voglia il Giudice di Pace III.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; IN VIA ISTRUTTORIA, previa ammissione di idonea consulenza tecnica per accertare i danni subiti nell'evento dalla vettura Fiat Bravo targata _____ di proprietà di _____ Fabio ed il costo necessario per la loro riparazione, previo se del caso raffronto con la vettura _____ IN VIA PRELIMINARE Dichiarare la legittimità dell'intervento volontario proposto dalla Sara Assicurazioni s.p.a. e, se del caso, estromettere la società Fondiaria-Sai s.p.a. dal presente giudizio; NEL MERITO, dichiarare il corretto risarcimento spettante agli attori per i danni subiti dalla vettura Fiat Bravo t.ga [_____] in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto in Torino l'8 ottobre 2009. Con il favore di spese, diritti ed onorari di giudizio.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice citava in giudizio i convenuti al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti dal sinistro indicato in atti nella misura di € 1.250,00#.

All'udienza del 27/05/10 nessuno compariva né si costituiva per i convenuti, seppur regolarmente citati in giudizio, che pertanto venivano dichiarati contumaci. Alla predetta udienza interveniva volontariamente la Sara Ass.ni S.p.a., compagnia assicuratrice per la r.c.a. del Sig. Fabio, la quale chiedeva dichiararsi la legittimità dell'intervento volontario proposto e, se del caso, l'estromissione della Fondiaria Sai Ass.ni e, senza nulla eccepire in merito all'*an debeatur*, chiedeva disporsi Ctu sul veicolo attoreo. Parte attrice si opponeva al predetto intervento volontario, dichiarando di non accettare il contraddittorio nei confronti della Sara Ass.ni S.p.a. per le motivazioni esposte a verbale all'udienza del 27/05/2010. Il G.d.P., dato atto, fissava udienza al 15/06/10 per la precisazione delle conclusioni autorizzazione al deposito di note conclusive scritte e, quivi, tratteneva la causa a sentenza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione proposta deve dichiararsi ammissibile, avendo parte attrice tempestivamente provveduto, senza esito, ad inviare ai convenuti l'atto di citazione regolarmente notificato.

Per quanto concerne il merito occorre preliminarmente valutare la legittimità o meno dell'intervento volontario della SARA assicurazioni.

Sul punto va osservato che tale intervento in realtà si pone come esigenza interna a detta interveniente rispetto a convenzioni con altre compagnie, in altre parole per patti *inter alios* che in realtà nulla convergono come interesse sulla fattispecie e, di conseguenza, svela la reale motivazione dell'asserito

interesse ad agire di tale interveniente, in tale logica pertanto inammissibile ex art. 105 comma 2 c.p.c..

Va osservato infatti che un terzo interveniente non può fare valere un autonomo diritto ma per sostenere le ragioni di una delle parti, avendo interesse a che un interesse giuridicamente protetto possa risultare tutelato onde evitare il ripercuotersi di eventuali conseguenze dannose e pregiudizievoli nella sfera di un terzo soggetto.

Ma, ciò premesso, va altresì considerato che nell'ipotesi di cui trattasi non pare vi possano essere ripercussioni negative sul terzo interveniente a fronte della scelta *ab origine* effettuata dall'attore di agire nei confronti dei convenuti contumaci.

Infatti, nell'ipotesi impropria di ammissione dell'interveniente volontario nel caso di specie, tale disposizione andrebbe anche a collidere con la stessa rilevanza della contumacia, dunque riversando su parte attrice un gravame istruttorio ulteriore che, al contrario, proprio in ragione della deliberata contumacia dei convenuti originari, questi ha piena legittimità di evitare con l'applicazione dell'art. 232 c.p.c.

Ciò perchè, non va sottovalutato, ammettendo il suddetto intervento si riconoscerebbe all'assicuratrice interveniente la possibilità di agire di fatto e sostanzialmente in conflitto di interessi con il proprio assicurato che, da un punto di vista processuale, eluderebbe proprio il principio riferito della valutazione del comportamento dei contumaci, dunque vanificando la rilevanza di tale situazione processuale che *ex lege* va comunque valutata.

La superfluità e, invero, la pretestuosità dell'interveniente volontaria, con la conseguente ulteriore illegittimità, si evince peraltro anche dalle istanze

istruttorie che nulla contestano in merito all'an limitandosi a chiedere la CTU sulla quantificazione dei danni

Da ultimo, non si dimentichi che proprio per tutte le superiori riflessioni parte attrice comunque non ha accettato il contraddittorio, anche sul presupposto che questa ha per sua libera scelta intentato la causa nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione dello stesso, dunque con nessun rischio conseguente all'eventuale condanna di queste per la pretesa interveniente.

Per le superiori osservazioni, va infine considerato che i convenuti originari risultano scientemente contumaci e, pertanto, la loro assenza può essere valutata da questo Giudice ex art. 232 cpc, non apparendo alcun giustificato motivo per la loro mancata presentazione.

Il sinistro è peraltro confortato dal modulo CAI controfirmato e il danno per cui il risarcimento viene richiesto risulta in via documentale come in atti; di conseguenza, per tutte le superiori osservazioni e per quanto dalle stesse consegue, possono quindi ritenersi ammessi i fatti dedotti e procedere alla decisione.

La trattazione della controversia dunque, risultando documentale e non contestata dai convenuti contumaci, non comparsi senza giustificato motivo, non pare a questo giudicante necessiti ulteriore istruttoria sul merito la quale, di conseguenza, può senz'altro ritenersi compiuta.

Va pertanto riconosciuta a parte attrice il diritto al risarcimento richiesto come da dispositivo, ove vengono altresì liquidate in via forfetaria anche le spese seguenti la soccombenza sia a carico dei contumaci sia nei confronti della pretesa interveniente dichiarata inammissibile.

◆
P. Q. M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, **dichiarando inammissibile** l'intervento volontario della Sara Assicurazioni s.p.a.

- **dichiara tenuta e condanna** i convenuti contumaci al pagamento in favore dell'attrice, elettivamente domiciliato come in atti, della somma complessiva di € 1.250,00#, oltre ad interessi legali dalla data della messa in mora al saldo;
- **dichiara tenuta e condanna** i convenuti contumaci al pagamento all'attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi € 700.00=, di cui € 150,00=, per spese ed esposti, € 200,00=, per diritti di procuratore, € 350,00=, per onorari, oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge ed eventuali spese successive all'emanazione della sentenza ed occorre a tal fine, da distrarsi immediatamente al procuratore anticipatorio;
- **dichiara tenuta e condanna** l'interveniente Sara Assicurazioni s.p.a. al pagamento a favore dell'attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 700.00=, di cui € 150,00=, per spese ed esposti, € 200,00=, per diritti di procuratore, € 350,00=, per onorari, oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge ed eventuali spese successive all'emanazione della sentenza ed occorre

Così ha deciso, in Torino li 29.06.10

Il Giudice di Pace

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea **Dott. Francesco Fontana**
CANCELLIERE B3



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
TORINO
29 GIU 2010
PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE B3